

R E P U B B L I C A I T A L I A N A  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia  
sezione staccata di Catania (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sui seguenti ricorsi riuniti

A) ricorso numero di registro generale 3090 del 2013, proposto da: Comune di Forza D'Agro', in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Antonino Gazzara, con domicilio eletto presso Gea Basile in Catania, Via Canfora, 135;

*contro*

-Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica della Regione Siciliana, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria in Catania, Via Vecchia Ognina, 149;

*nei confronti di*

-Comune di Sant'Alessio Siculo;

-Comitato Pro-Scifi', in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Filippo Brianni, con domicilio eletto presso Segreteria Tar Catania in Catania, Via Milano 42a;

B) ricorso numero di registro generale 3301 del 2013, proposto da: Comitato "Per S. Alessio e Scifi' Uniti", in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore Smirollo, con domicilio eletto presso la Segreteria del Tar Catania in Catania, Via Milano 42a;

*contro*

-Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica della Regione Siciliana,, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria in Catania, Via Vecchia Ognina, 149;

-Comune di Forza D'Agro',

-Comune di S. Alessio Siculo;

*nei confronti di*

Comitato Pro-Scifi', in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Filippo Brianni, con domicilio eletto presso Segreteria Tar Catania in Catania, Via Milano 42a;

*per l'annullamento*

*quanto al ricorso n. 3090 del 2013:*

-del decreto assessoriale n° 227/Servizio 1° dell'11-9-2013 dell'Assessorato autonomie locali e funzione pubblica, con cui è stata autorizzata la consultazione referendaria sul progetto di variazione territoriale riguardante lo scorporo del territorio della frazione di Scifi' dal Comune di Forza D'Agro' ed accorpamento al Comune di S. Alessio Siculo - artt. 8-9-10-11 della LR n° 30/2000 e DPR n° 8/2003, nonché degli atti prodromici.

*quanto al ricorso n. 3301 del 2013:*

del decreto regionale dell'Ass. Aut. Loc. e Funz. Pubbl. della Reg. Sic. n° 227 dell'11-9-2013, avente ad oggetto l'autorizzazione della consultazione referendaria sul progetto di variazione territoriale riguardante lo scorporo della frazione di Scifi dal Comune di Forza D'Agro' e l'aggregazione al Comune di S. Alessio Siculo, limitatamente alla parte in cui ammette alla consultazione referendaria la sola popolazione del Comune di Forza d'Agro', e non anche al Comune di S. Alessio.

Visti i ricorsi e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell'Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica della Regione Siciliana e del Comitato Pro-Scifi';

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 gennaio 2015 il dott. Francesco

Brugaletta e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

#### FATTO

Il Comitato "Pro Scifi", con nota dell'1 Luglio 2008, ha depositato presso il Comune di Forza D'Agro (prot. n. 3463 del 2 Luglio 2008) la proposta di scorporo del territorio della frazione Scifi dal Comune di Forza D'Agro (Me), ex art. 9, comma 1°, lettera f) della Legge Regionale 23 Dicembre 2000, n. 30, ed il successivo accorpamento al Comune di S. Alessio Siculo (Me).

La predetta proposta è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune dal 3 al 18 Luglio 2008, col numero 184 del registro pubblicazioni, ai sensi dell'art. 10, comma 2°, della sopra citata L. R. n. 30/2000;

Il Comune di S. Alessio Siculo, con deliberazione consiliare n. 36 del 15.10.2008, ha espresso parere favorevole alla proposta di accorpamento della frazione di Scifi.

Il Commissario Regionale di Forza d'Agrò (che all'epoca svolgeva le funzioni del Consiglio Comunale), con deliberazione n. 11 del 5 novembre 2008, ha espresso parere negativo in ordine alla proposta di scorporo.

In data 10 novembre 2009, il Sindaco di Forza d'Agrò ha inviato all'Assessorato una memoria con la quale contesta tutte le ragioni portate dall'istanza del Comitato pro Scifi.

Il progetto di variazione territoriale è stato, quindi, oggetto di procedimento istruttorio, al fine di verificarne la legittimità ai sensi della normativa vigente, al cui esito è stato emanato il Decreto Regionale dell'Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica della Regione Siciliana n. 227, emesso in data 11.09.2013 e pubblicato nella GURS in data 4.10.2013, che oggi viene impugnato.

Da ciò il ricorso iscritto al n. 3090/13 con il quale il Comune di Forza d'Agro contesta la disposta consultazione referendaria per lo scorporo della frazione di Scifi, sotto vari profili, e propone le seguenti censure:

A) Violazione, falsa e/o errata applicazione dell'art. 8 commi 1, 4 e 7 bis della Legge Regionale n. 30 del 23.12.2000 e ss. mm. e ii. Violazione dell'art. 133 della Costituzione della Repubblica Italiana. Eccesso di potere.

B) Violazione, falsa e/o errata applicazione dell'art. 9 comma 1 lettera e) e lettera f) della L.R. n. 30/2000 e ss. mm. e ii. e del D.P. Regione n. 8 del 24.03.2003.

Eccesso di potere sotto il profilo dello sviamento.

C) Violazione, falsa e/o errata applicazione dell'art. 8 commi 3 e 4 della Legge Regionale n. 30 del 23.12.2000 e ss. mm. ii. Violazione dell'art. 133 della Costituzione della Repubblica Italiana. Carezza ed eccesso di potere.

D) Violazione, falsa e/o errata applicazione dell'art. 10 comma 2 della L. R. n. 30/2000 e dell'art. 10 lett. b) della L. n. 241/90; violazione dell'art. 3 della L. n. 241/90. Difetto di motivazione ed eccesso di potere.

Si è costituita in giudizio l'Amministrazione Regionale intimata avverso il ricorso e chiedendone il rigetto.

Con il ricorso n.3301/13 il Comitato "Per S. Alessio e Scifi uniti" chiede l'annullamento dello stesso Decreto n. 227, emesso in data 11.09.2013, limitatamente alla parte in cui esclude dalla consultazione referendaria i cittadini del Comune di S. Alessio Siculo e limita la consultazione referendaria alla sola

popolazione del Comune di Forza d'Agrò, anziché estenderla a tutta la popolazione dei due comuni interessati.

Vengono proposte le seguenti censure:

1) Violazione art. 8 co. 3, co. 4, co. 5, co. 5bis, 7bis della legge Regione Siciliana n. 30 del 2000 in relazione all'art. 133 Costituzione, co. 2.

a) Violazione di legge e difetto d'istruttoria nel procedimento di individuazione delle popolazioni interessate ai sensi dell'art. 8, co. 3 l. reg. sic. 30 del 2000.

Erronea interpretazione art. 8, co. 3 l. reg. sic. 30 del 2000.

b) Violazione di legge ed eccesso di potere, contraddittoria ed erronea istruttoria nella mancata individuazione dell'interesse qualificato in capo al Comune di S. Alessio Siculo ai sensi dell'art. 8, co. 4 e co. 5 l. reg. sic. 30 del 2000. Illegittimità costituzionale co. 4 e co. 5. reg. sic. 30 del 2000 in relazione all'art. 3 Cost e al co. 2 dell'art. 133 Cost.

2) Violazione art. 8 co. 3, co. 4, co. 5, co. 5bis e co. 7bis l. reg sicil. n. 30 del 2000 in relazione all'art. 3 l. n. 241 del 2000 sull'obbligo della motivazione degli atti amministrativi.

Si è costituita in giudizio l'Amministrazione Regionale intimata avverso il ricorso e chiedendone il rigetto.

Si è costituito in giudizio "ad adiuvandum" il Comitato "Pro Scifi".

Con Ordinanze nn. 8 e 9 del 2014 questa Sezione ha accolto la richiesta cautelare in entrambi i ricorsi ordinando l'adozione degli opportuni provvedimenti atti ad estendere la consultazione referendaria all'intera popolazione del Comune di S. Alessio.

All'udienza pubblica del 28-1-15 i due ricorsi sono tratti in decisione.

## DIRITTO

Innanzitutto il Collegio dispone la riunione dei due ricorsi in epigrafe attesa la evidente connessione soggettiva ed oggettiva.

Nel merito, il Collegio ritiene fondate le identiche censure riportate al n. 3 del ricorso n. 3090/13 ed al n. 1 del ricorso n. 3301/13.

Con le predette Ordinanze nn. 8 e 9/2014 questa Sezione ha così disposto:

*<< Ritenuto che il ricorso introduttivo si presenta provvisto di sufficienti profili di fondatezza giacchè con esso si contesta la mancata estensione della consultazione referendaria al comune di S. Alessio, anch'esso interessato alla proposta di variazione territoriale, in quanto tale variazione non sembra presentare i connotati della "limitata entità";*

*- che di conseguenza sussistevano i presupposti della necessaria estensione della consultazione ad entrambi i comuni interessati ai sensi del combinato disposto dei commi 3, 4 e 7 bis dell'art. 8 della L. Reg. n. 30/2000;*

*- che pertanto la domanda cautelare qui all'esame va accolta, ai fini della estensione della consultazione referendaria alla intera popolazione del Comune di S. Alessio;*

*P.Q.M.*

*Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Terza), accoglie la domanda cautelare all'esame e per l'effetto dispone che l'amministrazione intimata adotti, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della suesesa ordinanza, gli opportuni provvedimenti atti ad estendere la consultazione referendaria all'intera popolazione del Comune di S. Alessio;>>*

Il Collegio ritiene di poter confermare quanto già deliberato con le sopravviste ordinanze.

Invero, il provvedimento impugnato è sicuramente illegittimo nella parte in cui individua per la consultazione referendaria solo la popolazione del Comune di Forza d'Agrò.

L'art. 8 della Legge Reg. 30/2000 ai commi 3 e 4 stabilisce che: *"Per popolazioni interessate si intendono, nella loro interezza, le popolazioni del Comune o dei comuni i cui territori devono subire modificazioni, o per l'istituzione di nuovi comuni, o per la fusione, o per*

*l'incorporazione, o per cambio di denominazione o per il passaggio di parti di territorio e di popolazione da un Comune all'altro.*

*Nelle ipotesi di istituzione di nuovi comuni o di aggregazioni di parte del territorio e di popolazione di uno o più comuni ad altro Comune contermini, la consultazione referendaria non va riferita all'intera popolazione residente nei comuni interessati alla variazione qualora a questa non possa riconoscersi un interesse qualificato per intervenire nel procedimento di variazione che riguarda parte del territorio rispetto al quale essa non abbia alcun diretto collegamento e la variazione di territorio e popolazione, rispetto al totale, risulti di limitata entità".*

La legge come si vede parla di "*popolazioni interessate*", al plurale, e pertanto risulta chiaro - pur nel contesto di una normativa oscura e spesso priva di adeguato coordinamento - che alla consultazione referendaria debbono partecipare, sia i cittadini del comune che subisce lo scorporo, sia quelli del comune incorporante. Alla luce della normativa sopradetta è evidente che il decreto impugnato avrebbe dovuto tenere in considerazione che anche il Comune di S. Alessio Siculo deve modificare i propri territori o subire il passaggio di parti di territorio e di popolazione e pertanto avrebbe dovuto estendere la consultazione referendaria anche alla popolazione di questo Comune.

In conclusione, le censure in esame vanno accolte con il conseguente annullamento del provvedimento impugnato nella parte in cui non estende la consultazione referendaria all'intera popolazione del Comune di S. Alessio.

Si passa, quindi, all'esame delle altre tre censure portate dal ricorso n. 3090/13 proposto dal Comune di Forza d'Agro', laddove si avversa in radice la indetta procedura di consultazione referendaria.

Tutte queste censure vanno disattese e rigettate.

La prima e la seconda, in quanto l'iniziativa in questione è partita da più di un terzo degli elettori di Scifi' che nel loro complesso sono meno di un terzo degli elettori di Forza d'Agro' e quindi nel pieno rispetto del disposto di cui all'art. 9,

comma 1, lett. f), della Legge Regionale n. 30 del 23.12.2000 (*"nei casi ove la consultazione referendaria non vada riferita all'intera popolazione, ma solo a coloro che hanno un diretto collegamento con il territorio di cui si chiede la variazione, l'iniziativa compete ad un terzo degli elettori residenti nei territori da trasferire"*).

Ma secondo il Comune ricorrente *"... a corredo della avanzata richiesta, il «Comitato Pro Scifi» ha allegato un numero di firme di cittadini elettori pari ad un terzo degli abitanti della singola frazione e NON del Comune di Forza d'Agrò ed in ragione di ciò ha chiesto l'indizione del referendum di variazione territoriale ai sensi dell'art. 9 lett. f) della L.R. n. 30/00"*; con la conseguenza che il Comitato Pro Scifi *"... era ben consapevole che la proposta di variazione territoriale avesse ad oggetto il 33% della popolazione e il 33% del territorio del Comune di Forza d'Agrò, con l'ovvia ed oggettiva conseguenza che la richiesta doveva essere avanzata da un numero di cittadini pari ad un terzo degli abitanti dell'intero Comune di Forza d'Agrò"*.

La tesi del Comune non può essere condivisa.

Invero essa poggia su un duplice equivoco che deve essere chiarito.

Innanzitutto riportandosi alla previsione legislativa.

Essa individua due fasi: la prima quella dell'iniziativa (art. 9) e la seconda quella dell'indizione del referendum (art. 8).

La prima è nella disponibilità dei promotori, la seconda no.

Dal punto di vista dei promotori, gli stessi debbono inquadrare la fattispecie "ex ante" verificando fra le varie ipotesi di cui all'art. 9 della L.R. n. 30/00 quella che più si adatta alla situazione che si vuole promuovere.

Nella fattispecie in esame il Comitato promotore ha ben individuato (e nessuno lo ha contestato) l'ipotesi di cui all'art. 9, comma 1, lett. f), ossia di referendum non esteso all'intera popolazione.

E in relazione a questa ipotesi ha raccolto le firme e ha raggiunto il numero necessario: vale a dire un terzo degli elettori della frazione.

Null'altro doveva fare competendo la fase successiva ( e le scelte sulla estensione del referendum) ad altro soggetto ( la Regione).

Pertanto sotto questo profilo il comportamento e l'iter seguito dal comitato non incorre nella censura proposta dal Comune ricorrente.

In conclusione le censure sopra dette debbono essere rigettate.

Infine va rigettata anche la quarta censura, in quanto il contraddittorio risulta realizzato, atteso che sia il Comitato che i due Comuni interessati hanno ben potuto rappresentare il rispettivo punto di vista prima dell'adozione del provvedimento impugnato. In particolare il Comune di Forza d'Agrò ha espresso parere negativo in ordine alla proposta di scorporo con la deliberazione n. 11 del 5 novembre 2008 del Commissario Regionale (che all'epoca svolgeva le funzioni del Consiglio Comunale) ed in data 10 novembre 2009, ha ulteriormente contestato tutte le ragioni portate dall'istanza del Comitato pro Scifi' con una memoria del Sindaco inviata all'Assessorato Regionale.

Infine per quanto riguarda la seconda censura di cui al ricorso n. 3301/13 la stessa deve essere considerata assorbita dalla decisione di accoglimento sopra motivata.

In conclusione, i due ricorsi in esame vanno accolti come da motivazione.

Attesa la peculiarita' e la novita' della materia esaminata le spese possono essere compensate.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Terza) previa riunione dei ricorsi in epigrafe, li accoglie come da motivazione.

Spese compensate

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2015 con l'intervento dei magistrati:

Calogero Ferlisi, Presidente

Francesco Brugaletta, Consigliere, Estensore

Francesco Mulieri, Referendario

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 10/02/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)